



EUROPEAN COMMISSION  
DIRECTORATE-GENERAL  
REGIONAL POLICY

## **LINEE GUIDA SUL RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO E SUL PARERE**

**[Articolo 62(d)(i) & (ii) del Regolamento del Consiglio (CE) 1083/2006]**

**TRADUZIONE NON UFFICIALE**

**A CURA DI**

**TECNOSTRUTTURA DELLE REGIONI**

*Questo è un documento di lavoro preparato dai servizi della Commissione. Sulla base dell'applicazione del diritto comunitario, esso fornisce una guida tecnica per le autorità pubbliche, i professionisti, i beneficiari o i potenziali beneficiari, e altri organismi coinvolti nel monitoraggio, controllo o implementazione della Politica di coesione, su come interpretare ed applicare le regole comunitarie su questo ambito. Lo scopo del documento di lavoro è fornire esplicazioni ed interpretazioni dei servizi della Commissione delle regole al fine di facilitare l'esecuzione dei programmi operativi e di sostenere buone pratiche. Comunque la guida non pregiudica le interpretazioni della Corte di Giustizia e del Tribunale di primo grado o successive decisioni prese dalla Commissione.*

## **1 Prefazione**

Obiettivi di questo documento sono fornire una guida in riferimento ai rapporti annuali di controllo ed ai pareri da presentare alla Commissione europea (CE) da parte degli Stati Membri, ai sensi dell'articolo 62(1)(d)(i) e (ii) del Regolamento del Consiglio (CE) No 1083/2006.

La presentazione del rapporto annuale di controllo e del parere da parte dell'autorità di audit è l'elemento principale attraverso il quale la Commissione Europea ottiene una ragionevole garanzia sull'effettivo funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei Fondi Strutturali negli Stati membri. Esso costituisce un cambiamento chiave introdotto dai Regolamenti per il periodo di programmazione 2007-2013 in riferimento alla gestione e al controllo dei Fondi Strutturali e del Fondo di coesione ed è considerato pienamente in linea con il concetto di single audit.

Ai sensi dell'Articolo 274 del Trattato, negli ambiti del bilancio Comunitario gestiti attraverso un'organizzazione gestionale condivisa, la Commissione mantiene la piena responsabilità per l'esecuzione del bilancio, mentre gli Stati membri cooperano con la Commissione e sono responsabili dell'amministrazione corrente e dei controlli sull'attuazione dei programmi. Quindi, i rapporti annuali di controllo ed i pareri saranno l'elemento cruciale che la Commissione userà al fine di valutare come gli Stati membri adempiono ai loro obblighi e alle loro responsabilità nell'utilizzo delle risorse del bilancio comunitario.

## **2 Base legale**

L'Articolo 62(1)(d) del Regolamento del Consiglio (CE) No 1083/2006 prevede:

*[L'autorità di audit del programma operativo è incaricata in particolare di:]*

*d) entro il 31 dicembre di ogni anno, dal 2008 al 2015:*

*i) presentare alla Commissione un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit effettuate nel corso del periodo precedente di 12 mesi che termina il 30 giugno dell'anno in questione conformemente alla strategia di audit del programma operativo e le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo del programma. Il primo rapporto, che deve essere presentato entro il 31 dicembre 2008, copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2008. Le informazioni relative alle attività di audit effettuate dopo il 1o luglio 2015 sono incluse nel rapporto finale di controllo a sostegno della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e);*

*ii) formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità e regolarità delle transazioni soggiacenti;*

*iii) presentare, nei casi previsti dall'articolo 88, una dichiarazione di chiusura parziale in cui si attesti la legittimità e la regolarità della spesa in questione.*

*Nel caso in cui un sistema comune si applichi a vari programmi operativi, le informazioni di cui al punto i) possono essere raggruppate in rapporto unico e il parere e la dichiarazione di cui ai punti ii) e iii) possono riguardare tutti i programmi operativi interessati.*

L'Articolo 18(2) & (4) del Regolamento della Commissione (CE) 1828/2006 dispone:

*2. Il rapporto annuale di controllo e il parere di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006 si basano sugli audit dei sistemi e sugli audit delle operazioni effettuati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale regolamento nel rispetto della strategia di audit e sono redatti conformemente ai modelli di cui agli allegati VI e VII del presente regolamento.*

*Per i programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" il rapporto annuale di controllo e il parere riguardano tutti gli Stati membri che partecipano al programma.*


*4. Qualora sussistano limiti alla portata del controllo o qualora il livello delle spese irregolari rilevate non consenta di formulare un parere senza riserve nel quadro del parere annuale di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1083/2006, o della dichiarazione di chiusura di cui alla lettera e) di tale articolo, l'autorità di audit ne spiega le ragioni e valuta l'entità del problema nonché il suo impatto finanziario.*

In ultimo, gli allegati VI e VII del Regolamento della Commissione (CE) n.1828/2006 forniscono un modello per il rapporto annuale di controllo ed un modello per il parere.

Se il rapporto annuale di controllo riguarda un programma operativo che rientra nell'ambito delle previsioni dell'Articolo 74 del Regolamento (CE) No 1083/2006 (disposizioni sulla proporzionalità dei controlli), esso deve comunque essere presentato. Tuttavia, il contenuto del rapporto può essere più limitato. Il punto 3 del Rapporto Annuale di Controllo sulle modifiche relative alla strategia di audit può essere omissivo, considerato che non è richiesta una strategia di audit. In aggiunta a questo il punto 5 del Rapporto Annuale di Controllo relativo all'audit dei campioni di operazioni dovrebbe essere adattato alle procedure applicate dall'organismo nazionale designato per l'esercizio delle funzioni dell'autorità di audit, secondo l'Articolo 26(3) del Regolamento (CE) No 1828/2006 e gli Articoli 16 e 17 dello stesso regolamento che non si applicano.

### **3 Tempistica dei rapporti**

Il seguente schema mostra la tempistica per i rapporti annuali di controllo.



L'autorità di audit è tenuta a relazionare entro il 31/12/N+1 sulla base delle attività di audit<sup>1</sup> eseguite durante il periodo di controllo che va dal 01/07/N al 30/06/N+1. Questo è il periodo durante il quale l'Autorità di audit esegue le proprie attività, sia gli audit di sistema che gli audit delle operazioni.

Secondo l'Articolo 62(1)(d) del Regolamento (CE) No 1083/2006 ci sono le due seguenti eccezioni:

Il primo rapporto annuale di controllo e il parere di audit (RAC 1) devono essere presentati entro il 31/12/2008 e si dovranno basare sull'attività di audit realizzate a partire dal 01/01/2007 fino al 30/06/2008. Questi si baseranno solo sugli audit di sistema. Ci si aspetta che i primi risultati degli audit delle operazioni siano previsti nel RAC 2 da presentare entro il 31/12/2009, basati sui controlli su un campione di operazioni la cui spesa è stata dichiarata alla Commissione nel 2007 e 2008.

I risultati degli audit realizzati dopo il primo luglio 2015, dovranno essere inclusi nel rapporto finale di controllo per la chiusura dei programmi, che dovrà essere presentato al più tardi entro il 31 marzo 2017.

Il periodo di riferimento per la selezione del campione dei progetti da controllare è la spesa dichiarata alla Commissione nell'anno N, ad eccezione per il primo periodo di riferimento che va dal 01/01/2007 al 31/12/2008. Dopo il completamento dell'attività di audit effettuata entro il 30 Giugno, l'autorità di audit ha sei mesi di tempo per preparare e presentare il rapporto annuale di controllo.

<sup>1</sup> Inclusi gli audit per i quali il lavoro di verifiche in loco è stato eseguito

#### 4 Contenuto del rapporto

Conformemente all'allegato VI del Regolamento (CE) No 1828/2006, che prevede il modello per il rapporto annuale di controllo ai sensi dell'articolo 62(1)(d)(i) del Regolamento (CE) No 1083/2006 e dell'Articolo 18(2) del Regolamento (CE) No 1828/2006, il rapporto dovrebbe contenere le seguenti parti:

1. Introduzione: Questa parte dovrebbe includere informazioni generali sul rapporto (le parti in corsivo sono incluse nei regolamenti (CE NO 1083/2006 e (CE) Co 1282/2006):
  - *Indicare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla redazione del rapporto.*
  - *Indicare il periodo (di riferimento) di 12 mesi a partire dal quale il campione è stato selezionato su base casuale. Dovrebbe essere menzionato il periodo di audit durante il quale è stata realizzata l'attività di controllo. Il riferimento dovrebbe essere fatto alla versione della strategia di audit in vigore per il periodo di audit. Nei casi in cui siano intervenuti cambiamenti alla strategia durante questo periodo, questi dovrebbero essere riportati nella parte 3 del rapporto.*
  - *Indicare il programma o i programmi operativi coperti dal rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se il rapporto riguarda più di un programma o di un Fondo, le informazioni sono ripartite per programma e per Fondo. (Per informazioni sul raggruppamento dei programmi, si veda la sezione 5 delle Linee Guida).*
  - *Descrivere le disposizioni prese per la preparazione del rapporto. Questo dovrebbe riguardare la fase preparatoria, i documenti analizzati, il coordinamento con gli altri organismi (se pertinente) e l'elaborazione finale del parere. Questa sezione assume particolare importanza nei casi in cui l'autorità di audit si basa sul lavoro effettuato da altri organismi di audit.*
2. Modifiche ai sistemi di gestione e controllo:
  - *Indicare tutte le modifiche significative dei sistemi di gestione e di controllo notificate all'autorità di audit rispetto alla descrizione fornita a norma dell'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1083/2006 nonché le date a partire dalle quali si applicano.*

Dovrebbero essere indicate le date da cui si applicano i cambiamenti, le date di notifica all'autorità di audit dei cambiamenti, nonché l'impatto di questi cambiamenti nel lavoro di audit. Ci si aspetta che l'autorità di audit confermi che i sistemi di gestione e controlli modificati siano ancora in conformità con gli articoli 58-62 del Regolamento (CE) No 1083/2006 sulla base dei lavori di audit effettuati relativi a questi cambiamenti. Nel caso in cui i cambiamenti siano divenuti effettivi ad uno stadio avanzato del periodo di audit e non siano relativi al lavoro di controllo eseguito a questo riguardo, l'autorità di audit, se stabilito nelle sue conclusioni e previsto nel parere, dovrebbe stimare il loro impatto sull'organizzazione e sulla funzionalità dei sistemi di gestione e controllo.

### 3. Modifiche alla strategia di audit:

- *Indicare le eventuali modifiche proposte o apportate alla strategia di audit e le rispettive motivazioni.* L'autorità di audit dovrebbe distinguere tra le modifiche effettuate o proposte ad un periodo avanzato, che non riguardano il lavoro effettuato durante il periodo di audit e le modifiche intervenute durante il periodo di audit, che hanno effetti sull'attività di controllo e i risultati. Dovrebbero essere incluse solo le modifiche rispetto alla versione della strategia di audit presentata alla Commissione.

### 4. Audits di sistema:

- *Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei sistemi, compresa la stessa autorità di audit.* Se una parte degli audit di sistema è stata esternalizzata, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto<sup>2</sup> e le mansioni affidate all'appaltatore.
- *Allegare un elenco riepilogativo degli audit effettuati (organismi sottoposti ad audit).* L'elenco dovrebbe includere il PO (titolo e codice CCI), l'organismo che ha effettuato gli audit di sistema, la data dell'audit, lo scopo dell'audit inclusa la limitazione di scopo e gli organismi auditati. Gli audit paralleli dovrebbero essere riportati in questa sezione.
- *Descrivere su quale base sono stati selezionati gli audit nel contesto della relativa strategia.* Dovrebbe essere fatto un riferimento alla strategia di audit in vigore trasmessa alla Commissione, ed in particolare alla metodologia della valutazione del rischio e ai risultati che hanno portato alla definizione del programma di audit di sistema specifico. Nel caso sia stato fatto un aggiornamento dell'analisi del rischio, questo dovrebbe essere descritto nella sezione 3 che riguarda le modifiche alla strategia di audit.
- *Descrivere le principali constatazioni e conclusioni tratte dall'attività di audit riguardo ai sistemi di gestione e di controllo e al loro funzionamento, compresa l'adeguatezza dei controlli relativi alla gestione, delle procedure di certificazione e della pista di controllo, la necessaria separazione delle funzioni e la conformità alle prescrizioni e alle pratiche comunitarie.* Secondo l'articolo 62 (1) (d) (i), nel rapporto annuale di controllo dovrebbero essere riportate le eventuali lacune riscontrate nei sistemi di gestione e controllo del programma in relazione agli elementi chiave dei sistemi. Il livello di garanzia ottenuto successivamente agli audit di sistema (basso, medio, alto) dovrebbe essere indicato e giustificato.
- *Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistemico<sup>3</sup>, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.* Nel caso in cui il lavoro di audit effettuato non è sufficiente a determinare se un problema è da considerarsi oppure no di carattere sistemico, dovrebbero essere incluse un'indicazione del possibile carattere sistemico del problema identificato e una quantificazione stimata. Nel caso in cui ci siano elementi insufficienti per una

---

<sup>2</sup> Così come il nome dell'appaltatore, lo scopo e gli obiettivi, la definizione delle mansioni, ecc...

<sup>3</sup> Un errore sistemico è un errore relativo a un sistema. Un errore sistematico è un errore ripetuto/riprodotto.

quantificazione, dovrebbe essere comunque fatto un riferimento a questo. Le conclusioni e quantificazioni aggiornate relative a questo problema potrebbero quindi essere riportate nel successivo rapporto annuale di controllo.

Le informazioni sopra riportate, ad eccezione per la descrizione della base per la selezione, potrebbero essere fornite in forma tabellare, utilizzando il seguente modello:

<b>Periodo di audit</b>	<b>1. OP (CCI e titolo)</b>	<b>2. Organismo di Audit<sup>5</sup></b>	<b>3. Data dell'audit<sup>6</sup></b>	<b>4. Ambito dell'audit<sup>7</sup></b>	<b>5. Principali constatazioni e conclusioni</b>	<b>6. Problemi di carattere sistemico e provvedimenti presi</b>	<b>7. Impatto finanziario stimato (se pertinente)</b>	<b>8. Stato del follow-up (chiuso/o non chiuso)</b>
2007-2008								
2008-2009								

**AUDIT DI SISTEMA<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Questa tabella non è una tabella obbligatoria e può essere adattata alle necessità delle autorità di audit.

<sup>5</sup> Indicazione degli organismi che hanno effettuato gli audit di sistema, incluse le stesse autorità di audit.

<sup>6</sup> Data del lavoro di audit sul campo

<sup>7</sup> Autorità auditate, temi auditati, limitazioni di scopo...



## 5. Audit dei campioni di operazioni:

- *Indicare gli organismi che hanno effettuato gli audit dei campioni, compresa la stessa autorità di audit. Se parte degli audit delle operazioni sono stati esternalizzati, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto<sup>8</sup> e le mansioni affidate all'appaltatore.*
- *Descrivere la base per la selezione del campione (o dei campioni). Descrivere la metodologia di campionamento utilizzata e le fasi intraprese per l'applicazione della metodologia. Confermare che questa è conforme con la strategia di audit.*
- *Indicare la soglia di rilevanza e, in caso di campionamento statistico, il livello di certezza applicato e il rispettivo intervallo, se del caso. Indicare i parametri aggiuntivi utilizzati per il campionamento, come l'errore atteso, livelli di rischio del campionamento, ecc. Qualora l'autorità di audit abbia deciso di cambiare elementi di base della metodologia (come per esempio ridurre la soglia di rilevanza), questi cambiamenti dovrebbero essere indicati e spiegati. Dovrebbe essere riportato il numero delle operazioni effettivamente controllate. Dovrebbe essere giustificato il livello di confidenza applicato.*
- *Allegare una tabella riepilogativa (cfr. il successivo punto 9) per programma e per Fondo, indicante le spese rimborsabili dichiarate alla Commissione durante l'anno civile (di riferimento) (che termina nel periodo dell'audit), l'importo delle spese sottoposte ad audit, e la percentuale di tali spese in rapporto al totale delle spese rimborsabili dichiarate alla Commissione (sia per l'ultimo anno civile che cumulativamente). Le informazioni sul campionamento casuale vanno distinte da quelle relative ad altri campioni.*

Questa tabella dovrà essere riempita via SFC 2007.

- *Descrivere i principali risultati degli audit, indicando in particolare l'importo delle spese irregolari e il tasso di errore risultante dal campione su base casuale sottoposto ad audit. L'articolo 17(4) secondo subparagrapho del Regolamento della Commissione (CE) No 1828/2006 richiede che le autorità di audit calcolino il tasso di errore previsto e lo confrontino con la soglia di rilevanza, al fine di giungere a conclusioni per la popolazione totale. Il tasso di errore stimato dovrebbe essere comunicato alla Commissione attraverso il rapporto annuale di controllo, insieme con le conclusioni raggiunte dopo aver effettuato l'analisi qualitativa e quantitativa. La stima degli errori trovati con il campionamento casuale differisce rispetto al metodo di campionamento scelto e descritto nella strategia di audit (per la stima degli errori si vedano le parti 6.3-6.6 delle Linee guida al metodo di campionamento per le autorità di audit COCOF 08/0021/01-EN-esempi di metodi di campionamento e loro applicazioni).*
- *Indicare le conclusioni tratte in base ai risultati degli audit per quanto riguarda l'efficacia del sistema di gestione e di controllo. Questa parte dovrebbe includere anche l'analisi qualitativa effettuata sugli errori trovati. Dovrebbero essere indicati il numero e la tipologia degli errori, il loro significato e le loro cause*

---

<sup>8</sup> Così come il nome dell'appaltatore, l'indirizzo, lo scopo e gli obiettivi, la definizione delle mansioni, ecc..

come valutate dall'autorità di audit (si veda la parte 6.8 delle Linee guida al metodo di campionamento per le autorità di audit COCOF 08/0021/01-EN: Altre considerazioni – Valutazione degli errori).

- *Fornire informazioni sul seguito dato alle irregolarità, nonché sulla revisione dei tassi di errore precedentemente notificati.* L'autorità di audit dovrebbe indicare:
  - Qualsiasi caso di frode/frode sospetta individuata durante l'attività di audit e i passi intrapresi;
  - Numero delle operazioni sulle quali il follow-up è stato chiuso, suddiviso per anno;
  - Numero delle operazioni sulle quali il follow-up è aperto, suddiviso per anno;
  - Aggiornamento dei tassi di errore degli anni precedenti<sup>9</sup>, così come risultano dai follow-up.

*Indicare se gli eventuali problemi riscontrati siano stati considerati di carattere sistemico, nonché i provvedimenti presi, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.*

Nel caso in cui il lavoro di audit effettuato non è sufficiente a determinare se un problema è da considerarsi oppure no di carattere sistemico, dovrebbe essere inclusa un'indicazione del possibile carattere sistemico del problema identificato e una quantificazione stimata. Nel caso in cui ci siano elementi insufficienti per una quantificazione, dovrebbe essere comunque fatto un riferimento a questo. Le conclusioni e le quantificazioni aggiornate relative a questo problema potrebbero quindi essere riportate nel successivo rapporto annuale di controllo.

#### 6. Coordinamento tra gli organismi di controllo e il lavoro di supervisione dell'autorità di audit:

- *Descrivere la procedura di coordinamento tra i diversi organismi nazionali di controllo e la stessa autorità di audit (se pertinente).* Le procedure dovrebbero coprire il coordinamento in relazione al programma di audit e il coordinamento e la verifica dei risultati di audit con l'intento di giungere alle conclusioni finali e stabilire il parere di audit ed indicare le misure specifiche di coordinamento intraprese durante il periodo di audit.
- *Descrizione della procedura per la supervisione esercitata dall'Autorità di audit agli altri organismi di audit (se pertinente).* La descrizione deve includere una panoramica della supervisione effettivamente eseguita durante il periodo di audit. Per quanto riguarda la questione della dipendenza sul lavoro svolto da altri auditori, vedi le Linee Guida sull'affidamento del lavoro agli altri auditori.

#### 7. Follow-up dell'attività di audit degli anni precedenti:

---

<sup>9</sup> Il tasso di errore che deve essere riportato nel rapporto annuale di controllo è normalmente basato sui risultati finali degli audit (dopo la procedura di contraddittorio) relativi al campione selezionato nel periodo di riferimento. Tuttavia, potrebbe succedere che a seguito di ulteriori follow up in linea con le procedure amministrative/controllo, si potrebbe concludere che un errore non è alla fine considerato come un errore. Di conseguenza, potrebbe essere necessario aggiornare il tasso di errore indicato nel rapporto precedente.

- *Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni relative agli audit in corso e al seguito riservato agli audit dei sistemi e agli audit delle operazioni dei anni precedenti.* Per gli audit dei sistemi, ciò può essere fatto tramite la colonna 8 della tabella prevista nel punto 4 del rapporto (vedi sopra le parti in questione). Per gli audit delle operazioni, le sole informazioni richieste saranno sul follow-up delle misure sugli errori di carattere sistemico, se non fornite nella parte 5 del rapporto.

#### 8. Altre informazioni:

In questa sezione deve essere descritto, se applicabile, il risultato dell'esame periodico del livello di copertura fornito dal campione, nonché la decisione presa connessa al campione supplementare.

Il metodo utilizzato per selezionare il campione complementare ed i relativi risultati qualitativi devono essere inclusi in questa sezione. Il campione supplementare non è necessariamente legato al periodo di riferimento e può coprire periodi precedenti. I risultati quantitativi devono essere inclusi nella tabella per la spesa dichiarata e per gli audit a campione (vedi sotto il punto 9).

La sezione dovrebbe anche includere una spiegazione del percorso con cui si è ottenuto il livello di garanzia complessivo che risulta dalla combinazione dei risultati degli audit di sistema e degli audit delle operazioni.

Infine in tale sezione si potrebbe riportare ogni altra informazione che l'Autorità di audit possa considerare rilevante e pertinente da comunicare alla Commissione. Le informazioni o le indicazioni che possono essere state comunicate all'Autorità di audit o gli eventi significativi verificatisi dopo il periodo di audit devono essere considerati quando viene stabilito dall'Autorità di audit il livello di assicurazione ed il parere, e deve essere descritto in questa parte del rapporto. Alcuni eventi successivi che potrebbero avere un impatto significativo sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e/o sulle riserve (nei casi di parere con riserva o parere negativo) e perciò non possono essere ignorati dall'Autorità di audit.

9. Tabella per le spese dichiarate e per gli audit sul campione: I rapporti annuali di controllo verranno presentati alla Commissione tramite SFC 2007. Il modulo che è stato sviluppato include la tabella prevista nel punto 9 del Regolamento (CE) No 1828/2006, che dovrà essere compilata dalle Autorità di audit. Insieme con le informazioni sulla spesa dichiarata e controllata, le Autorità di audit dovranno presentare le informazioni sul tasso di errore previsto che deriva dall'applicazione del metodo di campionamento scelto (vedi sopra il punto 5) nella colonna chiamata: "percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari del campione su base casuale".

**TABELLA PER LE SPESE DICHIARATE E PER GLI AUDIT DEI CAMPIONI (punto 9 dell'Allegato VI del Regolamento (CE) No 1828/2006)**

Fondo	Riferimento (n. CCI)	Programma	Spese dichiarate nell'anno di riferimento	Spese nell'anno di riferimento controllata per il campione casuale		Importo e percentuale (tasso di errore) della spesa irregolare nel campione su base casuale <sup>10</sup>		Altre spese sottoposte ad audit <sup>11</sup>	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spese	Totale delle spese dichiarate cumulativamente	Totale delle spese sottoposte ad audit cumulativamente <sup>12</sup> in percentuale sul totale delle spese dichiarate cumulativamente
				<sup>13</sup>	<sup>14</sup>	Importo	% <sup>15</sup>				

<sup>10</sup> Nel caso in cui il campione su base casuale riguarda più di un Fondo o programma, l'informazione sull'importo e percentuale (tasso di errore) delle spese irregolari è relativa all'intero campione e non può essere prevista a livello di programma/fondo.

<sup>11</sup> Spesa del campione supplementare e spesa del campione su base casuale non nell'anno di riferimento (importo)

<sup>12</sup> Incluse sia le spese controllate sul campione su base casuale sia le altre spese controllate

<sup>13</sup> Importo delle spese controllate

<sup>14</sup> Percentuale delle spese controllate in relazione alle spese dichiarate alla Commissione nell'anno di riferimento.

<sup>15</sup> **Tasso di errore previsto** delle spese irregolari nel campione su base casuale. In caso di metodo non statistico per bassa popolazione, il tasso di errore del campione.

## **5 Raggruppamento dei programmi operativi**

L'articolo 62(d), del regolamento (CE) n. 1083/2006 consente il raggruppamento dei programmi operativi. Ciò significa che l'autorità di audit può presentare un unico rapporto annuale di controllo e un unico parere che riguardano più di un programma operativo. Tuttavia, il punto 1, terzo trattino dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede che le informazioni siano ripartite per Programma Operativo<sup>16</sup> e per Fondo nel caso in cui il rapporto riguardi più di un programma o di un Fondo, anche se vengono presentati una sola relazione e un solo parere .

Un raggruppamento dei programmi operativi è possibile quando gli stessi sistemi di gestione e controllo riguardano più programmi operativi. *"Si può considerare che esista un sistema comune nel caso in cui la gestione e il controllo del sistema supportano le attività dei vari programmi operativi. Il criterio da tenere in considerazione è la presenza degli stessi elementi chiave di controllo"*. Ciò è in linea con la nota di orientamento sulla valutazione di conformità, punto 4, comma 3. Laddove l'autorità di audit ha optato per la selezione di un campione su base casuale per tutti i programmi operativi, i tassi di errore e il parere di conformità devono fare riferimento a tutti i programmi interessati. Non è possibile rilasciare pareri distinti per i singoli programmi operativi (per maggiori dettagli si veda la nota di orientamento sui metodi di campionamento per il controllo delle autorità di audit).

## **6 L'affidabilità che deve essere fornita dall'autorità di audit**

L'articolo 62 (d) (ii), del regolamento (CE) n. 1083/2006 richiede all'autorità di audit di fornire un parere in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo, al fine di fornire ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e, di conseguenza, circa la ragionevole certezza che le relative transazioni siano legittime e regolari.

Il concetto di ragionevole certezza è parte integrante del parere dell'auditor. Secondo l'ISA 200 dell'IFAC, una garanzia ragionevole è un livello di garanzia elevato, ma non assoluto. L'allegato IV§ 2 del regolamento (CE) n. 1828/2006 richiede all'autorità di audit di combinare i risultati degli audit dei sistemi con quelli degli audit delle operazioni al fine di ottenere un elevato livello di garanzia

Per quanto riguarda la parte degli audit di sistemi, la Commissione in cooperazione con la Corte dei conti europea ha elaborato una metodologia dettagliata dei sistemi di gestione e controllo (Orientamenti su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e controllo negli Stati membri - COCOF 08/0019/00- EN), in cui sono previste quattro categorie per la valutazione dei sistemi (Categoria 1: Funziona bene, sono necessari pochi miglioramenti (alta affidabilità), categoria 2: funziona ma sono necessari miglioramenti, (media affidabilità), categoria 3: funziona solo in parte, sono necessari miglioramenti sostanziali (media affidabilità), categoria 4: in sostanza non funziona, (bassa affidabilità) ).

---

<sup>16</sup> Nel caso di gruppi di programmi, l'importo e la percentuale (tasso di errore) della spesa irregolare nel campione su base casuale non possono essere ripartiti.

Anche se l'autorità di audit sceglie di non applicare questa metodologia, la indicazione di affidabilità dei sistemi dovrebbe essere basata su una **valutazione quantitativa di tutti gli elementi principali** dei sistemi e degli organismi coinvolti, come previsto nell'allegato IV, § 3 del regolamento (CE) 1828/2006.

Sulla base delle quattro categorie, il parere dovrebbe essere senza riserve per la categoria 1, con riserva per le categorie 2 e 3 e negativo per la categoria 4.

Per quanto riguarda l'audit delle operazioni, i risultati, compresa una analisi qualitativa e quantitativa, dovrebbero essere utilizzati per confermare la garanzia inizialmente ottenuta dai sistemi di audit. Il livello di garanzia deve tener conto della valutazione della affidabilità dei sistemi e dei risultati degli audit delle operazioni.

In pratica, i risultati degli audit delle operazioni possono confermare il livello di garanzia ottenuto dagli audit di sistemi o potrebbe condurre ad un adattamento (riduzione o aumento).

Per esempio, un basso livello di garanzia (categoria 4) dei sistemi di valutazione combinato con i risultati positivi degli audit delle operazioni, può comportare un incremento del livello complessivo di garanzia (categoria 2 o 3), ma non può raggiungere il livello di alta affidabilità (categoria 1), data la bassa affidabilità assegnata inizialmente al sistema. (vedi anche parte 4 della nota di orientamento sui metodi di campionamento per le autorità di audit COCOF 08 / 0021/01-EN: rapporto tra i risultati di sistemi di audit e il campionamento delle operazioni).

Si potrebbe anche verificare che un medio livello di garanzia (categoria 2 e 3) dei sistemi di valutazione combinati con i risultati positivi degli audit delle operazioni, possano comportare un incremento del livello di garanzia complessivo. (categoria 1 o 2).

L'autorità di audit deve registrare e conservare nel fascicolo dell'audit le informazioni su tutti i lavori di controllo e le valutazioni effettuate. Essa deve inoltre indicare nel rapporto annuale di controllo nella sezione "Altre informazioni" il modo in cui la garanzia complessiva è stata ottenuta combinando i risultati degli audit di sistema con quelli degli audit delle operazioni.

## **7 Parere annuale di audit**

Il parere di audit è basato sulle conclusioni ricavate dai riscontri ottenuti degli audit. Il Regolamento (CE) No 1828/2006 prevede nell'Allegato VII un modello di parere annuale, nel quale sono previsti tre tipi di pareri:

- Parere senza riserva: l'auditore considera che il sistema di gestione e controllo ha funzionato efficacemente per fornire una certezza ragionevole che le dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione siano corrette e che le transazioni soggiacenti siano legittime e regolari. Questo corrisponde ad un alto livello di garanzia (categoria 1);
- Parere con riserva: l'auditore considera che alcuni aspetti dei sistemi non hanno funzionato efficacemente per fornire una certezza ragionevole sulla correttezza delle dichiarazioni di spesa e sulla legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti. Una stima dell'impatto che questa condizione può

avere sulla spesa dichiarata deve essere fornita dall'Autorità di Audit. La quantificazione dell'impatto può essere fatta o partendo dal presupposto che il tasso di errore previsto per la spesa nell'anno di riferimento sia applicabile, oppure su base forfetaria, prendendo in considerazione tutte le informazioni che l'Autorità di Audit può avere a sua disposizione. L'autorità di audit dovrebbe indicare se i miglioramenti richiesti sono sostanziali oppure no, in linea con la categorizzazione per la valutazione dei sistemi. Questo corrisponde ad un medio livello di garanzia ( categoria 2 e 3).

- **Parere negativo:** l'auditore considera che il sistema di gestione e controllo non ha funzionato efficacemente per fornire una certezza ragionevole sulla correttezza sulle dichiarazioni di spesa e sulla legalità e regolarità delle transazioni sottiacenti. Questo corrisponde ad un basso livello di garanzia ( categoria 4).

Nei casi in cui ci siano limitazioni di scopo, deve essere dato un parere con riserva, che indichi se queste limitazioni abbiano un impatto sulla dichiarazione di spesa, e se si fornirne una quantificazione.

In generale, un elevato livello elevato di garanzia (ragionevole) dovrebbe condurre ad un parere senza riserve. Un livello medio di garanzia dovrebbe portare ad un parere con riserva. Infine, nei casi in cui l'auditore abbia una bassa garanzia, deve essere rilasciato un parere negativo.

Mentre si prepara il parere annuale e si stabiliscono i livelli di garanzia, deve essere richiesto un appropriato giudizio professionale per decidere se la gravità delle conclusioni giustifica un parere con riserva/parere negativo.

## **8 Cosa ci si aspetta dalla Commissione?**

I rapporti annuali di controllo ed i pareri devono essere presentati alla Commissione tramite SFC2007. Il sistema prevede la presentazione dei dati in un formato strutturato, come la tavola prevista nel punto 9 dell'Allegato VI del Regolamento (CE) 1828/2006. Il quadro normativo non prevede alcuna reazione formale da parte della Commissione sul rapporto annuale di controllo e sul parere. Tuttavia, al ricevimento dei rapporti annuali di controllo e dei pareri, la Commissione li analizzerà e verrà trasmessa una risposta alle autorità nazionali entro due mesi tramite SFC 2007. Nel caso in cui la Commissione non riesca a completare la sua valutazione entro il termine di due mesi, le autorità nazionali saranno informate. Sono previsti tre tipi di risposte:

- **Accettata:** il rapporto annuale di controllo ed il parere seguono rispettivamente i modelli previsti negli Allegati VI e VII del Regolamento (CE) No 1828/2006 e sono di qualità soddisfacente.
- **Accettata con follow-up:** il rapporto annuale di controllo ed il parere seguono i modelli previsti negli Allegati VI e VII del Regolamento (CE) No 1828/2006 e sono di qualità soddisfacente, ma la Commissione richiede informazioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda il follow up da parte delle

autorità responsabili degli esiti contenuti nel rapporto, allo scopo di riuscire a trarre le conclusioni sulla base del lavoro effettuato dall'Autorità di audit.

- Restituita per correzione: il rapporto annuale di controllo e il parere non seguono i modelli previsti negli Allegati VI e VII del Regolamento (CE) No 1828/2006, o la loro qualità non è soddisfacente, oppure mancano le informazioni significative sul lavoro svolto dall'Autorità di audit. La Commissione richiederà che venga presentata una versione riveduta del rapporto.